



Circolare Bilancio e Revisione giugno 2014

Bilancio d'esercizio

Domanda di nullità della delibera di approvazione del bilancio

La Corte di Cassazione, nella sentenza 10.6.2014 n. 13031, ha precisato che non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio delle società di capitali per violazione dei principi di verità, chiarezza e correttezza.

artt. 34, 35, 36 DLgs. 17.1.2003 n. 5 (S.O. n. 8 G.U. 22.1.2003 n. 17) artt. 2379, 2434 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Trib. Milano 13.5.2013 n. 6710; Cass. 30.10.2012 n. 18671; Cass. 20.9.2012 n. 15890; Il Quotidiano del Commercialista del 11.6.2014 - "Mai agli arbitri le controversie sui bilanci nulli" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 5.6.2013 - "Agli arbitri anche le controversie sulla nullità dei bilanci" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 13.11.2013 - "Possibile "sospendere" l'approvazione del bilancio" - Meoli

Bilancio consolidato - Gruppo di imprese e nozione di controllo

Il controllo previsto dall'art. 25 del DLgs. 127/91, ai fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, può anche sostanzarsi in un controllo di fatto (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), nel caso in cui una società possieda una quota di partecipazione che garantisca la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società (controllo interno o partecipativo).

art. 25, 26 DLgs. 9.4.1991 n. 127 (S.O. n. 27 G.U. 17.4.1991 n. 90); art. 2359 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Il Quotidiano del Commercialista del 28.6.2014 - "Più tipi di controllo per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato" - De Rosa

Collegio Sindacale

Assemblea di approvazione - Rinvio dei termini - Adempimenti del collegio sindacale

I sindaci sono tenuti a: verificare l'avvenuta indicazione e spiegazione da parte dell'amministrazione delle ragioni sottese al rinvio dei termini per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, valutandone anche la validità; controllare il rispetto dei termini previsti per il procedimento di formazione del bilancio; intervenire in sostituzione degli amministratori se questi non dovessero provvedere alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

art. 2364 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Il Sole - 24 Ore del 16.6.2014, p. 27 - "Società, i sindaci vigilano sulla proroga del bilancio" - Acierno; Il Sole - 24 Ore del 16.6.2014, p. 27 - "Dimissioni operative se c'è il sostituto" - Acierno; Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2014 - "Rinvio del bilancio a 180 giorni da motivare" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2013 - "Per l'approvazione del bilancio, termini eccezionalmente differibili" - Bana



Azioni di responsabilità - Termini di prescrizione - Decorrenza

In relazione a fatti posti in essere ante riforma del diritto societario, si applica anche ai sindaci la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione fino alla permanenza in carica, sancita per gli amministratori dall'art. 2941 n. 7 c.c..

art. 15 DLgs. 27.1.2010 n. 39 (S.O. n. 58/L G.U. 23.3.2010 n. 68); art. 2393 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); art. 2407 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); art. 2941 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); art. 2946 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); art. 2947 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Trib. Milano 14.3.2014 n. 3628; Cass. 20.9.2012 n. 15955; Trib. Lecce 9.12.2011; Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2014 - "Termini di prescrizione "diversi" per revisori e sindaci" - Meoli

Soggetto tenuto alla conservazione della documentazione

Nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, il Collegio sindacale disciplina le modalità di fruibilità e conservazione della documentazione. Il responsabile della conservazione degli atti e dei documenti è solitamente il presidente anche se è comunque possibile che il Collegio decida di organizzarsi in modo diverso, prevedendo di affidare la stessa ad un altro componente appositamente delegato o ad un soggetto esterno.

art. 14 DLgs. 27.1.2010 n. 39 (S.O. n. 58/L G.U. 23.3.2010 n. 68); Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2014 - "Collegio incaricato della revisione, da definire chi conserva le carte di lavoro" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2013 - "Il revisore ha 60 giorni per raccogliere la documentazione "definitiva"" - De Rosa; Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2014 - "Conclusioni del revisore da formalizzare nelle carte di lavoro" - De Rosa

Responsabilità - Bonifici infragruppo

La Corte di Cassazione, nella sentenza 13.6.2014 n. 13517, ha precisato che, in presenza di bonifici per importi rilevanti ad altre società del gruppo, disposti in relazione a fatture destinate ad essere utilizzate per ottenere un finanziamento pubblico, oppure in assenza di un'effettiva causale, i sindaci sono tenuti ad operare con maggior cautela ed adottare tutti i controlli e le iniziative necessarie, altrimenti rispondono, in solido con gli amministratori, dei danni procurati alla società.

artt. 1223, 1226, 2409 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Cass. 29.10.2013 n. 24362; Cass. 11.11.2010 n. 22911; Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2014 - "I bonifici infragruppo obbligano i sindaci ad attivare i controlli" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 2.1.2014 - "Cassazione inflessibile sui doveri dei sindaci" - De Angelis; Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2014 - "Ai sindaci anche il controllo dei bilanci approvati prima della loro nomina" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2014 - "Ineleggibilità e incompatibilità dei sindaci in cerca di lettura sistematica" - Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2014 - "Termini di prescrizione "diversi" per revisori e sindaci" - Meoli

Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza - Interpretazione dell'art. 2399 c.c.

Le cause di incompatibilità dei sindaci costituiscono un "sottoinsieme" di quelle di ineleggibilità. Le cause di ineleggibilità impediscono al soggetto di essere eletto. Ne consegue che: se originarie, rendono invalida la delibera di nomina e determinano la decadenza dall'incarico; se sopravvenute, comportano la decadenza dall'incarico. Le cause di incompatibilità comportano un divieto al cumulo di cariche da parte di uno stesso soggetto che può scegliere l'uno o l'altro ufficio; in mancanza di scelta, l'incompatibilità



attiene solo alla carica di sindaco – determinandone la decadenza– e non alla capacità giuridica del soggetto.

artt. 2397, 2399, 2400, 2401 Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Cass. 9.5.2008 n. 11554; Trib. Genova 27.4.1995; Trib. Milano 10.1.1983; Il Quotidiano del Commercialista del 12.6.2014 - "Ineleggibilità e incompatibilità dei sindaci in cerca di lettura sistematica" – Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2014 - "Ai sindaci anche il controllo dei bilanci approvati prima della loro nomina" – Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 5.2.2014 - "La consulenza alla società mette a rischio l'indipendenza del sindaco" – Meoli; Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2014 - "Termini di prescrizione "diversi" per revisori e sindaci" - Meoli

Principi contabili nazionali

Organismo italiano di contabilità (OIC) - Novità del DL 91/2014

Il DL 24.6.2014 n. 91 contiene alcune disposizioni sul funzionamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC). Vengono definiti a livello legislativo il ruolo e le funzioni svolte dall'OIC e vengono recepite le disposizioni relative alle modalità di finanziamento dell'OIC.

art. 20 DL 24.6.2014 n. 91 (G.U. 24.6.2014 n. 144)

Il Quotidiano del Commercialista del 30.6.2014 - "OIC più "forte" anche all'estero" - Latorraca

Principi contabili internazionali

IFRIC 21 - Tributi

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 634/2014 del 13.6.2014, con il quale è stata adottata a livello europeo l'interpretazione IFRIC 21 (Tributi).

Il Sole - 24 Ore del 25.6.2014, p. 36 - "I tributi «differiti» si contabilizzano l'anno successivo" - Roscini Vitali

Revisione legale

Riforma europea della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati - Novità della direttiva 16.4.2014 n. 2014/56/UE e del regolamento UE 16.4.2014 n. 537/2014

Sono stati recentemente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva 2014/56/UE (c.d. nuova direttiva revisione) e il regolamento UE 537/2014.

In merito agli enti di interesse pubblico, il regolamento introduce un doppio livello di reportistica: una Relazione di revisione con rilevanza esterna, il cui contenuto informativo è stato potenziato, ed una relazione aggiuntiva interna, destinata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

Le modifiche ulteriori apportate dalla direttiva, attengono, in particolare:

- ai corrispettivi percepiti per l'incarico di revisione e ai corrispettivi derivanti da servizi non attinenti alla revisione resi dal revisore, per i quali viene introdotto un limite quantitativo;
- all'obbligo del riesame interno della qualità dell'incarico, prima dell'emissione della Relazione di revisione;



- alla durata dell'incarico, in relazione alla quale il regolamento introduce il limite massimo di 10 anni, che può, però, essere derogato dagli Stati membri;
- al meccanismo di rotazione del revisore o della società di revisione, nonché del responsabile della revisione;
- alla frequenza del controllo della qualità, che sarà legata a parametri dimensionali dell'ente sottoposto a revisione.

Con specifico riferimento alla Relazione di revisione, la direttiva elenca i contenuti minimi che la Relazione deve possedere. Elemento di novità è la dichiarazione su eventuali incertezze significative sulla capacità dell'ente revisionato di rispettare il presupposto della continuità aziendale. Altro elemento di novità è l'ipotesi della revisione congiunta, effettuata da più di un revisore o società di revisione.

Direttiva (UE) 16.4.2014 n. 56; Regolamento (UE) 16.4.2014 n. 537; Italia Oggi del 9.6.2014, p. 16 - "Regole ad hoc e più dettagli per la relazione di revisione" - Bozza; Italia Oggi del 9.6.2014, p. 17 - "Qualità, controlli senza sconti" - De Angelis; Il Quotidiano del Commercialista del 31.5.2014 - "Al via la riforma europea della revisione legale dei conti" - Latorraca

Libro della revisione - Termini e modalità di conservazione

L'art. 14 co. 6 del DLgs. 39/2010 stabilisce che le carte di lavoro relative agli incarichi di revisione legale svolti devono essere conservate per 10 anni dalla data della Relazione di revisione. Tali documenti sono di proprietà del soggetto incaricato della revisione. Pertanto, non possono avere accesso diretto alle informazioni ivi contenute non solo i soci e i terzi, ma anche gli amministratori e i sindaci (circ. Assonime 3.5.2010 n. 16).

art. 14 DLgs. 27.1.2010 n. 39 (S.O. n. 58/L G.U. 23.3.2010 n. 68); art. 155 DLgs. 24.2.1998 n. 58 (S.O. n. 52 G.U. 26.3.1998 n. 71); art. 2409 ter Codice Civile 16.3.1942 n. 262 (G.U. 4.4.1942 n. 79); Quaderno Assirevi maggio 2011 n. 4; Principio di revisione CNDCEC n. 230; Il Quotidiano del Commercialista del 13.6.2014 - "Libro della revisione da conservare anche dopo la chiusura" - Latorraca

Revisione dei conti negli enti locali

Disciplina relativa al DURC - Inapplicabilità

I revisori degli enti locali non sono operatori economici che eseguono una prestazione di servizi in forza di un rapporto contrattuale, bensì professionisti che svolgono una pubblica funzione (obbligatoria), nell'ambito di un rapporto con l'ente che è regolato direttamente dalla legge. Ne consegue che non sono soggetti né alla disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva (DURC), né all'applicazione del DL 66/2014 (conv. L. 89/2014), che autorizza le amministrazioni pubbliche a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi a oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%, per tutta la durata residua dei contratti medesimi.

art. 8 DL 24.4.2014 n. 66 (G.U. 24.4.2014 n. 95); art. 6 DPR 5.10.2010 n. 207 (S.O. n. 270 G.U. 10.12.2010 n. 288)
art. 90 DLgs. 9.4.2008 n. 81 (S.O. n. 108 G.U. 30.4.2008 n. 101); art. 235 DLgs. 18.8.2000 n. 267 (S.O. n. 162 G.U. 28.9.2000 n. 227); Il Quotidiano del Commercialista del 25.6.2014 - "I revisori degli enti locali non sono soggetti alla disciplina sul DURC" - Di Russo - Borghi